

LUXOTTICA GROUP S.P.A.

LINEE GUIDA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

1. PREMESSA

Le presenti Linee Guida, conformemente a quanto stabilito dal codice civile italiano e dalle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., hanno lo scopo di disciplinare l'effettuazione delle operazioni con Parti Correlate da parte di Luxottica Group S.p.A. (di seguito "**Luxottica**" o la "**Società**") e delle società del Gruppo (come di seguito definito), garantendo il rispetto di criteri di correttezza e trasparenza.

2. DEFINIZIONI

Gruppo: Luxottica e tutte le società controllate da Luxottica, direttamente o indirettamente, intendendosi per "controllo" quanto definito dall'art. 93 TUF.

Operazioni Atipiche o Inusuali: le operazioni così definite ai sensi della comunicazione CONSOB del 6 aprile 2001, n. 1025564.

Operazioni Difformi da quelle Standard: le operazioni concluse a condizioni difformi da quelle di mercato.

Parti Correlate: ai fini della presente procedura sono Parti Correlate di Luxottica Group S.p.A. quelle individuate in conformità alla definizione di Parti Correlate contenuta nel principio contabile IAS 24 ai sensi del quale:

"Una parte è correlata a un'entità se:

- (a) direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari, la parte:
 - (i) controlla l'entità, ne è controllata, oppure è soggetta al controllo congiunto (ivi incluse le entità controllanti, le controllate e le consociate);
 - (ii) detiene una partecipazione nell'entità tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima; o
 - (iii) controlla congiuntamente l'entità;
- (b) la parte è una società collegata (secondo la definizione dello IAS 28 Partecipazioni in società collegate) dell'entità;
- (c) la parte è una joint venture in cui l'entità è una partecipante (vedere IAS 31 Partecipazioni in joint venture);
- (d) la parte è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità o la sua controllante;

- (e) la parte è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui ai punti (a) o (d);
- (f) la parte è un'entità controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad influenza notevole da uno dei soggetti di cui ai punti (d) o (e), ovvero tali soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa di diritti di voto; o
- (g) la parte è un fondo pensionistico per i dipendenti dell'entità, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata".

In particolare:

- (i) si considerano familiari stretti di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati, dal soggetto interessato nei loro rapporti con l'entità; essi possono includere (a) il convivente e i figli del soggetto; (b) i figli del convivente; e (c) le persone a carico del soggetto o del convivente;
- (ii) il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalla sua attività;
- (iii) il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica;
- (iv) i dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell'entità, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) dell'entità stessa;
- (v) l'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo; un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

3. DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

A) OPERAZIONI INFRAGRUPPO

Sono qualificate come Infragrappo le operazioni effettuate: (a) tra Luxottica e le controllate; (b) tra le controllate medesime.

Il loro compimento richiede la preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione di Luxottica quando si tratti di Operazioni Atipiche, Inusuali o Operazioni Difformi da quelle standard e abbiano un valore superiore a 5 milioni di euro, da intendersi quale importo unitario, ovvero aggregato qualora si tratti di più operazioni aventi la medesima natura o analogo oggetto, concluse nel medesimo contesto.

Le Operazioni Infragrappo Atipiche, Inusuali o Difformi da quelle Standard, il cui valore sia inferiore ai 5 milioni di euro -da intendersi quale importo unitario, ovvero aggregato qualora si tratti di più operazioni aventi la medesima natura o analogo oggetto, concluse nel medesimo contesto- sono oggetto di informativa al Consiglio di Amministrazione di Luxottica nella prima riunione utile.

Sono escluse dall'obbligo di autorizzazione e comunicazione al Consiglio le operazioni infragruppo che non presentino i profili delle operazioni Atipiche o Inusuali e che sono regolate a condizioni, termini e /o modalità non difformi da quelle di mercato, normali e /o usualmente praticate nei rapporti con soggetti non ricompresi tra le Parti Correlate.

B) OPERAZIONI CON ALTRE PARTI CORRELATE

Sono le operazioni realizzate con Parti Correlate da Luxottica Group o da sue controllate, diverse dalle Operazioni Intragruppo come individuate sopra sub A).

Le Operazioni con Altre Parti Correlate:

i) richiedono la preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione di Luxottica quando si tratti di Operazioni Atipiche, Inusuali o Difformi da quelle Standard e abbiano un valore superiore a 2,5 milioni di euro, da intendersi quale importo unitario, ovvero aggregato qualora si tratti di più operazioni aventi la medesima natura o analogo oggetto, concluse nel medesimo contesto;

ii) sono oggetto di informativa al Consiglio di Amministrazione di Luxottica alla prima riunione utile quando si tratti di Operazioni Atipiche, Inusuali o Difformi da quelle standard e abbiano un valore inferiore a 2,5 milioni di euro, da intendersi quale importo unitario, ovvero aggregato qualora si tratti di più operazioni aventi la medesima natura o analogo oggetto, concluse nel medesimo contesto;

iii) sono oggetto di informativa al Consiglio di Amministrazione di Luxottica alla prima riunione utile quando si tratti di operazioni che non presentino i profili delle operazioni Atipiche o Inusuali, siano regolate a condizioni, termini e /o modalità non difformi da quelle di mercato, normali e /o usualmente praticate nei rapporti con soggetti non ricompresi tra le Parti Correlate e abbiano un valore superiore a 2,5 milioni di euro da intendersi quale importo unitario, ovvero aggregato qualora si tratti di più operazioni aventi la medesima natura o analogo oggetto, concluse nel medesimo contesto.

4) ESPERTI INDIPENDENTI

Se del caso, il Consiglio di Amministrazione -avendo riguardo alla natura, al valore o alle altre caratteristiche dell'operazione- delibera sulle operazioni di cui all'articolo 3, lettera A e lettera B per le quali è richiesta la sua approvazione, avvalendosi dell'ausilio di esperti indipendenti che si esprimeranno sulle condizioni economiche e/o sulla legittimità e/o sugli aspetti tecnici dell'operazione.

5) OBBLIGHI DI INFORMATIVA

In occasione di operazioni con Parti Correlate, concluse anche tramite società controllate da Luxottica, che per oggetto, modalità e tempi di realizzazione possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni contabili di Luxottica, la Società adempie agli obblighi di informativa ai sensi dell'articolo 71 bis del Regolamento Emittenti CONSOB.

La relativa documentazione di supporto viene conservata agli atti della Società per i successivi 5 anni.

6) COMUNICAZIONI ALLA SOCIETA'

Le Parti Correlate, individuate ai fini della presente procedura in conformità al principio IAS 24, dovranno comunicare e procurare che vengano comunicate al Direttore Affari Legali e Societari di Luxottica Group le informazioni necessarie per consentire alla stessa di adempiere agli obblighi derivanti dall'adozione della procedura.

A tal fine il Direttore Affari Legali e Societari si adopera affinché la procedura sia resa disponibile sul sito web della Società e affinché la stessa sia comunicata alle società controllate e collegate a Luxottica Group e ai relativi dirigenti con responsabilità strategiche. I dirigenti con responsabilità strategiche di Luxottica Group e delle sue controllate informano tempestivamente il Direttore Affari Legali e Societari in merito alle operazioni in corso di definizione con parti correlate curate dalle rispettive funzioni aziendali.

7) DISPOSIZIONE FINALE

Gli aggiornamenti delle presenti Linee Guida saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione su indicazione dell'Amministratore Delegato.

Luxottica Group S.p.A.
Il Consiglio di Amministrazione

Milano, 14 febbraio 2008